PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 6 - numero 1077 di venerdì 10 settembre 2004

Conformita' alle norme di sicurezza: tre decreti dal Ministero del Lavoro

I provvedimenti riguardano laboratori di certificazione, sistemi di sicurezza per i lavori da eseguirsi sulle apparecchiature e sulle reti di telecomunicazione e sistemi di sicurezza relativi alla costruzione ed all'impiego di puntelli telescopici.

Pubblicità

Ai sensi dell'Art. 28 del decreto legislativo n. 626 del 1994, il Ministero del lavoro ha adottato due decreti relativi rispettivamente al riconoscimento di conformità alle vigenti norme di sistemi di sicurezza relativi alla costruzione ed all'impiego di puntelli telescopici regolabili in acciaio e al riconoscimento di conformità alle vigenti norme di sistemi di sicurezza, per i lavori da eseguirsi sulle apparecchiature e sulle reti di telecomunicazione.

Il primo riconosce la conformità ai puntelli telescopici regolabili in acciaio che siano costruiti conformemente alla norma tecnica UNI EN 1065 (1999) e all'allegato del decreto e che soddisfino determinate condizioni.
Mentre il secondo provvedimento riconosce che le prescrizioni dettate dagli articoli 10, 15 e 21 del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 323 (concernente la prevenzione degli infortuni negli impianti telefonici), si intendono soddisfatte "nelle condizioni operative e per le tensioni di alimentazione previste dalla norma tecnica CEI EN 60950, anche in relazione all'installazione, manutenzione e riparazione delle apparecchiature e delle reti di telecomunicazione.
[...] Le prescrizioni si intendono altresì soddisfatte per mezzi e sistemi di sicurezza che il fabbricante o un suo mandatario residente nell'Unione europea dichiara rispondenti ai principi generali di sicurezza contenuti nella legge 18 ottobre 1977, n. 791 e successive modificazioni che ha recepito la direttiva CEE 73/23."

Con un ulteriore decreto il Ministero del Lavoro ha fissato i requisiti e le procedure per l'accertamento dell'idoneità dei laboratori di certificazione ai fini degli accertamenti previsti dalle disposizioni dei decreti adottati ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo n. 626 del 1994 (concernente il riconoscimento di conformità alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza) e dalle disposizioni di cui all' art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956 (relativo all'autorizzazione alla costruzione ed all'impiego di ponteggi metallici fissi)

I laboratori per essere autorizzati alla certificazione:
a) non devono esercitare attività di consulenza, progettazione, costruzione, commercializzazione, installazione o manutenzione nella materia oggetto della certificazione. Il rapporto contrattuale a qualsiasi titolo intercorrente tra i laboratori autorizzati ed il personale degli stessi deve essere vincolato da una condizione di esclusiva per tutta la durata del rapporto stesso;
b) devono disporre di personale qualificato in numero sufficiente e dei mezzi tecnici necessari per assolvere adeguatamente alle mansioni tecniche ed amministrative connesse con le procedure riguardanti l'attività di certificazione;
c) devono dotarsi di manuale di qualità redatto in conformità alla norma UNI CEI EN 45011;
d) devono utilizzare locali ed impianti che garantiscano le norme di igiene ambientale e la sicurezza del lavoro.

Il decreto inoltre fissa le modalità per la presentazione della domanda, indica la documentazione richiesta per l'autorizzazione alla certificazione e la procedura autorizzativa.

Riguardo alle condizioni e validità dell'autorizzazione, l'autorizzazione alla certificazione ha validità quinquennale e può essere rinnovata a seguito di apposita istanza, previo esito positivo dell'esame della documentazione di rinnovo. I laboratori devono riportare in apposito registro gli estremi delle certificazioni rilasciate e conservare, per un periodo non inferiore a dieci anni, tutti gli atti relativi all'attività di certificazione.

I documenti sono consultabili in banca dati.

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Decreto 6 agosto 2004 Riconoscimento di conformita' alle vigenti norme di sistemi di sicurezza, per i lavori da eseguirsi sulle apparecchiature e sulle reti di telecomunicazione.

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Decreto 6 agosto 2004 Riconoscimento di conformita' alle vigenti norme di mezzi e sistemi di sicurezza, relativi alla costruzione ed all'impiego di puntelli telescopici regolabili in acciaio.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 6 agosto 2004 Autorizzazione ai laboratori di certificazione, ai fini degli accertamenti previsti dalle disposizioni di cui ai decreti adottati ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e dalle disposizioni di cui all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.